



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Ufficio del Procuratore

Prot. n. 1630/23

Bergamo il 14.7.2023

Al Sig. Direttore
Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

e p.c.

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Al Sig. Procuratore Aggiunto
Ai Sigg. Sostituti Procuratori e alle loro Segreterie
Al Sig. Responsabile Sezione di Polizia Giudiziaria
Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale del Circondario

LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Direttore Generale
Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it





Oggetto: collaborazione istituzionale ARPA / Procura della Repubblica.

Gentile Direttore,

faccio riferimento agli incontri intervenuti presso questa Procura della Repubblica, da ultimo lo scorso 3 luglio e, condividendo pienamente le indicazioni operative concordate, si dispone quanto segue:

- 1) le **deleghe di indagine** e, in ogni caso, tutte le richieste della Procura della Repubblica dirette ad ARPA verranno indirizzate al Direttore di Dipartimento e inoltrate al seguente indirizzo pec: *dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it*;
- 2) in tema di **inquinamento acustico**, allorquando codesta Agenzia accerti autonomamente (sia di iniziativa, sia a seguito di richiesta del Comune), il mero mancato rispetto dei valori limite fissati dalla legge unicamente attraverso rilievi fonometrici, non procederà a trasmettere comunicazione a questa Procura della Repubblica, atteso che la violazione accertata è espressamente sanzionata in via amministrativa *ex art. 10 comma 2 L. 447/1995*;
- 3) con riferimento al medesimo tema ed al fine di valorizzare le competenze tecniche di ARPA da un lato e le competenze investigative delle FF.OO. e della Polizia Locale dall'altro, in caso di accertamenti congiunti di ARPA con la Polizia Locale o con le FF.OO., sarà cura di queste ultime procedere con gli accertamenti relativi all'eventuale abuso dell'autorizzazione (in termini di mancato rispetto degli orari di apertura degli esercizi, di numero massimo di avventori ecc.), all'identificazione degli indagati e all'eventuale attività di escussione di persone informate sui fatti, cioè a svolgere l'attività di polizia giudiziaria necessaria a dimostrare l'eventuale sussistenza del reato *ex art. 659 CP*, mentre ARPA garantirà il necessario supporto tecnico attraverso l'esecuzione dei rilievi fonometrici;
- 4) analogamente in tema di **inquinamento elettromagnetico**, in quanto l'art. 15 della L. 36/2001 punisce in via esclusivamente amministrativa il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione. Pertanto, l'ARPA non provvederà ad inoltrare a questa Procura della Repubblica comunicazioni di notizia di reato o informative, allorquando accerti, tramite rilievi tecnici, unicamente il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione, violazione in



- ordine alla quale l'Agenzia procederà, sussistendone i presupposti, con la contestazione della relativa sanzione amministrativa ex L. 689/1981;
- 5) in tema di **terre e rocce da scavo** si condivide integralmente l'interpretazione per la quale la gestione in difformità alle procedure previste in materia (e, in particolare, in caso di mancata o tardiva presentazione della "*dichiarazione di avvenuto utilizzo*") comporti la cessazione immediata della qualificazione come "*sottoprodotto*" delle terre e rocce da scavo le quali, quindi, tornano ad essere considerate "*rifiuto*" (art. 7 comma 3 D.P.R. 120/2017). Conseguentemente troverà applicazione, nei casi previsti, il procedimento estintivo ex artt. 318 *bis* e ss. D.Lgs 156/2006 per violazione all'art. 256 comma 1 lett. a) del medesimo D.Lgs. Sul punto specifico si precisa che, fatti salvi casi particolari da valutarsi di volta in volta, si ritiene non opportuno imporre, nel verbale di prescrizione, la rimozione, sia perché si tratta di mere violazioni formali, sia perché si potrebbe essere già verificato l'utilizzo entro il termine di validità del piano o della dichiarazione di avvenuto utilizzo, sia perché i "costi ambientali" derivanti dalla rimozione e dal trasporto in altro sito sarebbero maggiori di quelli derivanti dalla permanenza in loco. Tale precisazione è da intendersi, ovviamente, limitata ai casi in cui l'omessa o tardiva presentazione della "*dichiarazione di avvenuto utilizzo*" rappresenti l'unica violazione (documentale/formale) commessa, senza che ricorrano gli estremi di violazioni sostanziali. Pertanto, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo, andrà imposto, con il verbale di prescrizione, la presentazione di detta dichiarazione, mentre, in caso di presentazione tardiva, si dovrà considerare l'illecito a condotta esaurita e applicare direttamente la relativa sanzione pecuniaria. Anche nel caso di volumi superiori al 20% rispetto a quanto previsto nel piano di utilizzo, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo (e in assenza di variante), i volumi eccedenti non saranno più considerabili "*sottoprodotto*" bensì "*rifiuto*": troverà, quindi, applicazione la procedura estintiva ma, anche in questo caso, andrà valutato se prescrivere l'eventuale aggiornamento della dichiarazione di avvenuto utilizzo o del piano di utilizzo senza, in linea di massima, imporre la rimozione per le medesime ragioni sopra evidenziate. Ciò ovviamente, fatti salvi i poteri di controllo dell'Autorità competente. Nei casi di mancata corrispondenza dei quantitativi tra quanto originariamente dichiarato dal produttore nel piano di utilizzo o nella iniziale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quanto dallo stesso successivamente dichiarato nella dichiarazione di avvenuto utilizzo, non sarà ipotizzabile una generalizzata e automatica sussistenza dei **delitti di falso** di cui al Titolo VII Capo III del cod. pen., poiché talune discrepanze ben possono



derivare da errori nella stima iniziale dei quantitativi. Pertanto l'ARPA provvederà a redigere e trasmettere CNR per il delitto ex art. 483 cod. pen. solo allorquando, dalle indagini condotte, emergesse un quadro di evidente dolosità della condotta;

- 6) in tema di **reiterazione del reato ambientale** l'ARPA, al verificarsi di casi di reiterazione del reato, contatterà il P.M. di turno, ovvero il P.M. titolare delle indagini se vi è un procedimento già incardinato, al fine di valutare congiuntamente, caso per caso, l'applicabilità del procedimento estintivo, ovvero l'opportunità di procedere con comunicazione di notizia di reato ordinaria o con misure cautelari reali nei casi più significativi.

Resto a disposizione per qualsivoglia interlocuzione e chiarimento.

Cordialità.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Antonio Angelo CHIAPPANI

